Diritti per chi riceve una sanzione

IN CASO DI VERBALE

Quando si riceve un **verbale di contestazione**, il trasgressore ha diritto a:

- presentare **scritti difensiv** [1]**i** [1] entro 30 giorni dal ricevimento del verbale;
- richiedere audizione personale ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 689/1981, che potrà essere effettuata anche in web conference;
- esercitare il **diritto di accesso**, cioè prendere visione oppure ottenere una copia degli atti (verbale, ordinanza) da cui proviene la cartella, facendone richiesta secondo le modalità rintracciabili tramite il link: accesso documentale agli atti [2]; [3]

Non è consentito l'accesso agli atti a soggetti estranei al procedimento, se non muniti di delega scritta.

IN CASO DI ORDINANZA

Quando si riceve un'**ordinanza-ingiunzione** [4], il trasgressore ha diritto a:

- esercitare il **diritto di accesso**, come sopra;
- fare **ricorso** al Giudice **entro 30 giorni** dalla notifica dell'ordinanza.

A QUALE GIUDICE PRESENTARE IL RICORSO

Il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione deve essere presentato **al Giudice di Pace o al Tribunale** del luogo in cui è stata commessa la violazione, cioè del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito da parte dell'Autorità competente.

Ultima modifica: Venerdì 26 Aprile 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Nessun voto

Rate

Source URL: https://av.camcom.it/sanzioni-amministrative-tutela-del-mercato-0/diritti-chi-riceve-una-sanzione

Collegamenti
[1] https://www.irpiniasannio.camcom.it/sanzioni-amministrative-tutela-del-mercato-0/ho-ricevuto-un-verbale-contestazione/scritti-difensivi
[2] https://www.irpiniasannio.camcom.it/ufficio-relazione-pubblico

[3] https://www.milomb.camcom.it/accesso-documentale
[4] https://www.irpiniasannio.camcom.it/sanzioni-amministrative-tutela-del-mercato-0/ho-ricevuto-unordinanza-ingiunzione